

Codice DB1105

D.D. 14 settembre 2011, n. 1018

**D.G.R. n. 8-2487 del 29 luglio 2011. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, dei mosti e dei vini della vendemmia 2011 (campagna vitivinicola 2011/2012) destinati alla produzione di vini della DOCG "Asti" (Asti spumante e Moscato d'Asti).**

Il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Il Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, reca modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Il citato Reg.(CE) n. 1234/07 ed in particolare la sezione IV ter, relativa ai programmi di sostegno, prevede, la concessione di un sostegno ai produttori che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite all'allegato XV bis, solo se la misura specifica è inserita nei Programmi di sostegno nazionale.

Il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, presentato per la prima volta a giugno del 2008, è stato modificato ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE 555/08 e inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Commissione dell'Unione Europea il 30 giugno 2009.

Tale programma nazionale di sostegno in particolare alla scheda "Misura K -Uso dei mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per l'aumento della gradazione alcolica del vino", di cui all'art. 103 sexvicies del Reg. (CE) 1234/07, prevede di concedere, l'aiuto per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale fino ad un massimo di 1,5 % vol .

La lettera A dell'allegato XV bis del Regolamento CE n. 1234/07 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 120 bis paragrafo 2.

La pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 % vol.

Il Reg. CE n. 606 del 10 luglio 2009 reca alcune modalità di applicazione per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche – tra cui l'arricchimento- e le relative restrizioni.

Il punto 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM del vino) ha trasferito alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino D.O.C. o D.O.C.G. (vini, vini D.O.P. a partire dal 1 agosto 2009), delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 8 agosto 2008 recante "Disposizioni nazionali per l'attuazione dei Reg. CE n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia", che ha abrogato il DM 4 agosto 2006, stabilisce all'art. 2 che, a decorrere dalla campagna 2008/09, tali operazioni vengano autorizzate dalle Regioni e Province autonome previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e che le Regioni conservino la documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche, tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Lo stesso Decreto Ministeriale all'art.6 comma 1 prevede che l'aiuto corrisposto per la campagna 2011/2012 arrivi ad un massimo di 1% vol.

Le richieste di autorizzazione all'arricchimento dovranno pervenire al Settore Sviluppo Produzioni Vegetali della Regione Piemonte da parte dei Consorzi di Tutela dei vini e in mancanza di essi dalle Associazioni dei Produttori, operanti sul territorio regionale, opportunamente corredate di dati analitici, per i principali parametri, relativi allo stato di maturazione delle uve.

Il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali si avvale della collaborazione del Settore Fitosanitario regionale per la fornitura quindicinale dei dati agrometeorologici e delle loro analisi. L'interpretazione dei dati forniti verrà utilizzata a supporto dei dati analitici che corredano le richieste di autorizzazione.

Lo stesso Decreto Ministeriale dispone, tra l'altro, che copia del provvedimento di autorizzazione agli arricchimenti sia inviato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'Ufficio periferico all'Ispettorato Centrale per il controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari, che per il Piemonte ha sede a Torino.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 8-2487 del 29 luglio 2011 ha dato mandato al Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali di autorizzare con determinazione dirigenziale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nella misura massima del 1,5 % vol., delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2011 ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, sulla base dei dati di maturazione prodotti dai soggetti richiedenti e sulla base dei dati agrometeorologici raccolti.

In data 9 settembre 2011 è stato presentato, nel corso di un incontro con i rappresentanti della filiera vitivinicola, il quadro generale predisposto dal Settore fitosanitario regionale, relativo all'andamento climatico del 2011 (periodo gennaio-agosto). Nel corso dell'esposizione, supportata dai dati termopluviometrici rilevati in numerose stazioni dell'areale vitivinicolo piemontese, è stato evidenziato un andamento delle temperature e delle precipitazioni generalmente favorevole alla maturazione, all'accumulo degli zuccheri ed alle condizioni sanitarie delle uve.

Il Consorzio per la Tutela dell'Asti, con nota prot. n. 410/11 del 9 settembre 2011, ha presentato la richiesta di autorizzazione all'aumento, nella misura dell'1% vol., del titolo alcolometrico naturale

delle uve fresche e dei mosti della vendemmia 2011 destinati a produrre vini a DOCG “Asti” e “Moscato d’Asti”. La richiesta è corredata dei dati relativi alla maturazione delle uve moscato e dei dati relativi ai mosti del 2011.

Tenuto conto che il mandato dato dalla Giunta Regionale al Settore Sviluppo delle produzioni vegetali con la Deliberazione di Giunta regionale n. 8-2487 del 29 luglio 2011 prevedeva la possibilità di concedere l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nella misura massima del 1,5 % vol., delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2011.

Il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali, sulla base dell’analisi effettuata dei dati di maturazione prodotti dal Consorzio di Tutela, da cui si evince che vi sono maturazioni difformi che non sempre permettono il raggiungimento di valori conformi a quelli minimi di legge, nonché sulla base dell’analisi dei dati agrometeorologici, ritiene di concedere un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale limitato all’1% vol. delle uve fresche e dei mosti della vendemmia 2011 destinati a produrre vini a DOCG “Asti” e “Moscato d’Asti”.

#### IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visti gli articoli 17 della L.R. n. 23/08.

#### *determina*

1. Di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nella misura dell’1% vol. delle uve fresche, dei mosti e dei vini della vendemmia 2011 (campagna vitivinicola 2011-2012) atti a diventare vino a DOCG:

- “Asti” o “Asti Spumante”
- “Moscato d’Asti”

2. Di stabilire che una copia della presente Deliberazione sia trasmessa, a titolo di notifica:

- al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato – ATPO II – Via XX settembre, 20 – 00184 Roma;
- al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari – Str. Antica di Collegno 259 – 10146 Torino.
- ad A.G.E.A., via Torino, 45 - 00184 Roma.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore  
Gaudenzio De Paoli